

<segreteria.particolare@to.camcom.it>, <segreteria.generale@tp.camcom.it>,
<segretario.generale@tr.camcom.it>, <segreteria.generale@ts.camcom.it>,
<cciaa@ts.legalmail.camcom.it>, <segreteria.generale@tv.camcom.it>,
<segreteriagenerale@ud.camcom.it>, <segreteria@va.camcom.it>,
<laura.luisi@vb.camcom.it>, <segreteria@vb.camcom.it>,
<segreteria.generale@vc.camcom.it>, <segreteria@ve.camcom.it>,
<segretario.generale@vi.camcom.it>, <segreteria@vr.camcom.it>,
<segreteria.generale@vt.camcom.it>, <segreteria.generale@vv.camcom.it>
CC: "Barbara Longo" <Barbara.Longo@unioncamere.it>, "Segreteria Generale"
<segreteria.generale@unioncamere.it>, "Tiziana PompeiT"
<tiziana.pompei@unioncamere.it>

Ai Signori
Segretari Generali
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
LORO SEDI

Caro Segretario Generale,

mi fa piacere inviarti le linee guida per la predisposizione delle
modifiche statutarie conseguenti alla pubblicazione dei 2 regolamenti
relativi all'attuazione degli articoli 10 e 12 della legge n. 580/93,
come modificata dal d.lgs. n. 23/2010.

Il documento "A" frutto del Gruppo di lavoro istituito all'interno della
Consulta dei Segretari Generali che l'ha approvato lo scorso 10
novembre.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Con i migliori saluti,

Il Segretario Generale
Claudio Gagliardi

Unioncamere
Area Regolazione del mercato, tutela della concorrenza ed innovazione
Piazza Sallustio, 21
00187 Roma
tel. + 39 6 4704315
fax + 39 6 4704368

— Allegati:

Linee guida statuti cdc_con norme_ 11.11.11.doc

68.5 KB

LINEE GUIDA PER LA MODIFICA DEGLI STATUTI

I regolamenti n. 155/11 e 156/11 si applicano decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione e cioè a partire dal prossimo **22 novembre**. A partire da questa data:

- trovano applicazione gli articoli 10 (“Consiglio”), 12 (“Costituzione del Consiglio”), 13 (“Requisiti per la nomina e cause ostative”), 14 (“Giunta”), 15 (“Riunione e deliberazioni”) e 16 (“Presidente”) della legge n. 580/1993, come riformata dal d.lgs. n. 23/2010;

- alla scadenza naturale degli organi delle Camere di commercio si avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi a norma della legge n. 580/1993 come modificata ed integrata dal d.lgs. n. 23/2010. A questo proposito, si ricorda che le procedure di rinnovo dei consigli in corso al 60° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti, dovranno essere completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio;

- entro il termine dei 60 giorni successivi alla pubblicazione dei due regolamenti tutte le Camere adeguano i propri statuti e regolamenti alle novità previste dalla legge.

Sono 11 le prime Camere che a partire da gennaio 2012 si troveranno ad avviare le procedure per il rinnovo degli organi secondo le nuove regole. Per queste verrà disposta dal Ministero – attraverso la nuova procedura disciplinata dal regolamento di attuazione dell’art. 10 della legge – **la pubblicazione dei dati** relativi ai quattro parametri. Si ricorda che la pubblicazione non avverrà più sulla Gazzetta Ufficiale ma sul sito del Ministero, a seguito della verifica della completezza e coerenza dei dati attraverso una Conferenza di servizi.

L’Unioncamere, sulla base di contributi giunti da alcune Camere di commercio, intende fornire delle **linee guida** per l’adeguamento degli statuti – indicando le modifiche assolutamente necessarie – che vanno ad aggiungersi alle prime indicazioni fornite con la lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 4 ottobre. Nel presente documento viene proposta inoltre la formulazione di alcune norme.

Innanzitutto è da ricordare che le **materie oggetto degli statuti** definite dall’art. 3 della legge non hanno subito modifiche e pertanto gli statuti dovranno disciplinare con riferimento alle caratteristiche del territorio: a) l’ordinamento e l’organizzazione della

Camera; b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge e d) le forme di partecipazione. L'art. 3 ora inoltre prevede espressamente anche che le modifiche statutarie devono essere adottate con la stessa maggioranza necessaria per la sua adozione.

Il **metodo** che si suggerisce per la redazione degli statuti è quello di non inserire aspetti già disciplinati dalla legge e dai regolamenti. Al contrario, infatti, diventa sempre necessario provvedere **all'adeguamento delle disposizioni statutarie alle novità eventualmente introdotte** tanto a livello legislativo che regolamentare successivamente all'approvazione dello statuto, irrigidendo ed appesantendo così il funzionamento della Camera.

Innanzitutto, si suggerisce di inserire all'interno dell'articolo – in genere il primo – sulla **natura** e le **finalità** della Camera una norma che definisca che:

“Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.”

In questa parte dello statuto – o quale ultimo articolo – si potrebbe inserire una norma di rinvio che sottolinei il carattere di **specialità** dell'ordinamento camerale:

“Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.”

Tra le modifiche da apportare si segnala la novità introdotta dal d.lgs. n. 23/2010 relativamente alla **potestà regolamentare**. Il nuovo art. 3 della legge riconosce infatti tale potestà, oltre a quella statutaria, in capo alla Camera di commercio. E' lo statuto la sede per la relativa disciplina, a partire dalla ripartizione tra consiglio e giunta.

Si segnala che, in base al comma 6 dell'articolo 14 della legge secondo cui “la giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto

al consiglio camerale”, se lo statuto non prevede espressamente la competenza del consiglio si considera che la competenza ad emanare un regolamento sia della giunta.

A solo titolo di esempio si ricordano alcuni regolamenti che le Camere sono chiamate ad adottare e su cui è opportuno che ogni singola Camera proceda ad individuare il soggetto titolare: il regolamento sul funzionamento del consiglio, sul funzionamento di organismi di nomina o designazione consiliare, il regolamento della giunta, il regolamento di organizzazione, degli istituti di partecipazione, sulla privacy, sulla mediazione e l'arbitrato.

Gli statuti dovranno aggiornare – laddove fosse già prevista – anche le norme relative all'Unione regionale, inserendo che

“La Camera di commercio è associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unione regionale”.

Inoltre, laddove lo statuto vigente contenga una disciplina del finanziamento dell'Unione regionale, tale norma deve essere eliminata, tenuto conto che la legge ora disciplina nel dettaglio questo aspetto.

Con riferimento alle **funzioni** delle Camere, si suggerisce di rinviare all'articolo 2 della legge, inserendo comunque delle norme che diano conto dell'importanza e dell'ampiezza delle competenze di cui sono titolari le Camere.

Si suggerisce dunque di inserire la seguente norma:

Articolo ...

Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione _____

Per quanto riguarda la **Giunta**, si ricorda che successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2010 di riforma delle Camere la normativa generale sulla composizione degli organi è stata innovata. Ci si riferisce in particolare al comma 5 dell'art. 6 del

decreto-legge n. 78/2010: come è noto, infatti sulla base di questa disposizione, il numero dei componenti della giunta non poteva essere superiore a 5. Si segnala a questo proposito la recentissima approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge sullo **“Statuto delle imprese”**, in cui è inserita una norma che supera il vincolo per la composizione della giunta. In particolare, la norma – che deve essere ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – prevede: “Per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.” I componenti delle giunte camerali, a partire dunque dalla entrata in vigore di questa disposizione, potranno dunque raggiungere il numero massimo di 7, 9 o 11 componenti, **incluso il presidente**.

Poiché il regolamento di attuazione dell’art. 12 prevede che “il numero dei membri di Giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio, tenendo conto delle disposizioni legislative al riguardo applicabili”, le Camere devono provvedere alla modifica dello statuto, tenendo conto dei cambiamenti della normativa di riferimento. Per questo si suggerisce di inserire una norma formulata nel modo seguente:

“La Giunta camerale è composta dal Presidente e da _____ consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente.”

Potrebbe essere opportuno, in questa fase, rivedere le norme statutarie sulla figura del vicepresidente, disciplinando la fattispecie della reggenza, all’interno di stretti vincoli temporali nei quali garantire anche la reintegrazione del componente che è venuto a mancare, su cui come è noto la legge non interviene. In particolare, si potrebbe prevedere che:

“Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell’articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l’elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante”.

La **Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali** di cui al comma 6 dell’art. 10 della legge, disciplinata anche dal regolamento di attuazione dell’art.12, è

composta dai presidenti degli ordini professionali che designano un proprio rappresentante all'interno del consiglio camerale. Le modalità di funzionamento e di voto sono in parte previste nell'art. 8 del regolamento n. 156/2011.

Lo statuto deve istituire tale Consulta, composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, i quali designano il consigliere camerale. Per l'individuazione di tali ordini si deve fare riferimento a quelli previsti dalla normativa vigente (circa 30) che operano nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera. L'elenco degli ordini verrà formalmente trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con apposita circolare.

Con riferimento agli altri componenti della consulta previsti dal regolamento, ed in particolare "le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni" (art. 8, comma 2), lo statuto, nell'individuare le categorie, potrà fare riferimento a quelle **professioni che sono maggiormente "vicine" alle tematiche oggetto della mission camerale.**

Lo statuto potrà stabilire un numero massimo di componenti anche rinviando ad un **regolamento.** Per individuare le associazioni che faranno parte della consulta potrà essere predisposto un **bando** – **da pubblicare sull'albo camerale** – per richiedere la candidatura delle associazioni delle professioni che operano negli ambiti individuati dallo statuto. Sulle candidature che arriveranno, la Camera dovrà poi valutare l'attinenza con le tematiche di interesse e che – in base allo statuto – sono oggetto dei compiti e delle funzioni della Consulta, oltre che il grado di rappresentatività delle diverse associazioni. Anche su questo si propone di affidare ad un apposito regolamento la definizione delle modalità di organizzazione, funzionamento ed i criteri di selezione dei rappresentanti delle associazioni.

Nel definire compiti e funzioni oltre a quelli previsti per legge all'interno dello statuto, si suggerisce di prevedere funzioni di tipo consultivo su richiesta degli organi camerali.

Si intende che la carica è onorifica e potrà essere corrisposto in alcuni casi un rimborso delle spese sostenute per raggiungere la Camera di commercio. Si suggerisce infine di prevedere la durata della Consulta – pari a 5 anni – in coincidenza con quella del Consiglio.

Si potrebbe dunque formulare il seguente articolo:

"Articolo ..."

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio."

Le **pari opportunità**: si ritiene che nello statuto debba essere espressamente richiamato il principio del rispetto delle pari opportunità, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge, in cui si prevede che: "lo statuto stabilisce altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto (...) norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti".

E' dunque opportuno formulare norme statutarie che stabiliscano le modalità per promuovere la presenza di entrambi i sessi nei consigli, nelle giunte e nei collegi dei revisori dei conti di ogni Camera, oltre che negli enti e nelle aziende.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio si ritiene che sia sufficiente quanto previsto nel **comma 6 dell'art. 10 del regolamento n. 156/2011**, in base al quale: "Gli statuti camerali (...) prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali (...) spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri."

Si tratta dunque di inserire nello statuto, nella parte relativa alla formazione del Consiglio, una norma di rinvio al regolamento.

Per adempiere appieno alla previsione legislativa devono essere poi inserite anche norme statutarie relativamente alla composizione degli altri organi collegiali.

Per la giunta, si suggerisce di prevedere che verrà promossa la presenza di componenti di entrambi i generi, individuando alcuni meccanismi per garantire il rispetto del principio posto dalla legge n. 580.

Una ipotesi potrebbe essere quella di prevedere l'elezione tra i componenti della giunta del rappresentante di genere non rappresentato che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere. Alternativamente, qualora a seguito dell'applicazione della normativa vigente e dello Statuto, ciascun consigliere disponga di un numero di preferenze superiore a due, potrebbe essere previsto che il singolo voto si intende non validamente espresso qualora almeno una delle tre preferenze indicate non cada su un candidato di genere diverso rispetto a quello degli altri. A parità di voti, inoltre, si avrebbe riguardo prima al genere, favorendo il genere con meno rappresentanti nell'organo appena rinnovato; si procede, in subordine, alla votazione di ballottaggio.

Anche per il collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, i cui componenti sia effettivi che supplenti come è noto vengono designati da amministrazione esterne alla Camera, si dovrebbe prevedere una composizione che garantisca la presenza di entrambi i generi. Pertanto, la Camera di commercio, nel richiedere le designazioni alle amministrazioni competenti, dovrà richiedere il rispetto di tale principio e della relativa norma statutaria.

Lo stesso principio potrebbe essere anche applicato agli organi di amministrazione degli enti ed aziende dipendenti dalla Camera, prevedendo l'obbligo di nominare o designare almeno un componenti di genere diverso dalla maggioranza.

Si potrebbe dunque formulare il seguente articolo:

“Articolo ...

Pari opportunità

- 1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.**
- 2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.**

3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella una composizione della giunta, attraverso
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.”

Qualora lo statuto vigente preveda i termini per l'approvazione di alcuni provvedimenti specifici, si potrebbero eliminare tali riferimenti o, se ritenuto utile, gli statuti dovrebbero essere aggiornati rispetto ai **nuovi termini** introdotti dalla riforma per l'approvazione del bilancio di esercizio (giugno), della relazione previsionale e programmatica (che rimane ad ottobre), del preventivo economico (dicembre) e per l'aggiornamento del preventivo economico (luglio).

Gli statuti debbono infine essere aggiornati con riferimento alle **diverse maggioranze** individuate nella legge: in particolare la legge prevede al comma 2 dell'art. 15 che le riunioni di consiglio e giunta siano valide con la maggioranza dei **componenti in carica**. In questo ambito, si ricorda inoltre che la riforma del 2010 ha introdotto una norma per cui il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari alcuni componenti, **purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti dello stesso consiglio**.

Analogamente, il riferimento ai **consiglieri "in carica"** è previsto dalla legge anche al **comma 1 dell'art. 16 per l'elezione del presidente della Camera di commercio e al comma 7 dell'art. 12 laddove si prevede che il consiglio possa correttamente svolgere le proprie funzioni purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti**.

Si segnala come sia comunque possibile stabilire espressamente nello statuto, laddove se ne ravvisi l'opportunità, maggioranze qualificate per l'adozione di alcuni provvedimenti particolarmente rilevanti.

Si suggerisce dunque di formulare un unico articolo dello statuto per la validità delle riunioni e delle deliberazioni, eliminando tali riferimenti da altre norme dello statuto:

“articolo ...

Riunioni e deliberazioni

Per la validità delle riunioni e delle deliberazione del consiglio e della giunta si applicano l'articolo 12, comma 7 e 15 commi 2 e 3 della legge, (ad eccezione di per cui è necessaria la maggioranza)”

Infine, si segnala che devono essere aggiornate le norme sulle **aziende speciali** e a tal fine si suggerisce la seguente formulazione:

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.

2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.